Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Venerdì, 17 febbraio 1933 - Anno XI** **Numero 40**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 17 FEBBRAIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 5: **Società anonima « La costruttrice », in Genova-Sampierdarena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **Città di Rapallo:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 5 gennaio 1933. — **Società imprese industriali, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 31 dicembre 1932 — **Società anonima « Cereali », in Treviso:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 31 dicembre 1932. — **Municipio di Gorla Maggiore:** Titoli del prestito comunale per l'acquedotto sorteggiati il 1° gennaio 1933. — **Società anonima « Bottonificio veronese », in Sambonifacio:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1933. — **Società anonima Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **S. A. Officine Maccaferri e Pisa, già Raffaele Maccaferri e Figli, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1933. — **Società italiana Hatu, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima prodotti chimici Cesare Pegna e Figli, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate straordinariamente il 20 gennaio 1933. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 32ª estrazione del 25 gennaio 1933. — **Società anonima Hôtel moderno Verdi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico 1931 sorteggiate nella 2ª estrazione del 25 gennaio 1933. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1932, n. 1990.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1932, n. 1991.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

LEGGE 27 dicembre 1932, n. 1992.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5 è sostituito il seguente: « Il bilancio del comune di Littoria sarà, occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera nazionale combattenti ».

L'art. 7 è soppresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1993.
Tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla imposizione dei tributi sulle popolazioni indigene della Colonia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1932-33.

Art. 2.

È data facoltà al Governatore dell'Eritrea di attribuire, con sua disposizione, agli incaricati della riscossione, una percentuale del tributo non maggiore del 15 per cento.
In ogni caso nessun incaricato della riscossione potrà percepire una somma superiore alle L. 5000.

Art. 3.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 77. — MANCINI.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1932-33.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'HAMASIEN

Paesi autonomi	L.	51.876,85
Decchi Tescim	»	37.809 —
Chebesà Ciuà	»	40.609,80
Leggò Ciuà	»	68.918,85
Dembezan	»	67.994,85
Lamza	»	31.623,90
Sahartì	»	37.375,80
Uochertì	»	11.088 —
Minabè Zerai	»	26.239,50
Sciotatfè Auseba	»	49.538 —
Tecchelè Aghebà	»	30.492 —
Carnescim Meridionale	»	30.395,95
Carnescim Settentrionale	»	24.475,50
Totale	L.	508.438 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL CONFINE MERIDIONALE

Regione del Seraè.

Tzellimà	L.	52.500 —
Sefaà	»	13.650 —
Tacalà e Uistè Gulti (compreso Adi Ugri ed accampamenti militari)	»	47.170 —
Dechi Melgà	»	8.610 —
Afelbà	»	3.780 —
Guehcià	»	9.660 —
Auaghir	»	5.460 —
Harfè Grottò	»	7.455 —
Quallà Seraè	»	1.575 —
Dobub	»	17.963 —
Dechi Dignà	»	4.200 —
Liban	»	14.700 —
Temezzà e Tedrer	»	5.647 —
Zaid Accolom	»	17.850 —
Dechi Aitaes	»	3.150 —
Medri Felasi	»	6.300 —
Cunnò Redà	»	2.100 —
Medri Uod Seberà	»	26.250 —
Mai Tzadà e Adi Quala	»	24.150 —
Dechì Bocri	»	7.245 —
Enda Azmac Ogbit	»	6.195 —
Medri Felasi (Mai Tzadà)	»	2.625 —
Uiste Gulti (Mai Tzadà)	»	1.260 —
Cohain (Enda Ganzai, Barachit, ecc.)	»	19.640 —
Dembelas	»	19.425 —
Maràgus	»	47.250 —
Allà	»	3.000 —
Gundet	»	5.670 —
Mai Aibò	»	3.675 —
Godofelassi	»	5.250 —
Adi Mongonti	»	4.200 —
Teramni	»	5.670 —
Missiam	»	1.890 —
Adi Gommed	»	735 —
Totale	L.	405.900 —

Regione dell'Acchelè Guzai.

Dechi Ghebri	L.	9.712 —
Dechi Ad Mocom	»	8.032 —
Euganaà	»	6.457 —
Merettà Caieh	»	5.775 —
Dobrà	»	11.655 —
Egghelà Hames	»	8.295 —
Haddecti	»	12.600 —
Zanadeglè	»	10.605 —
Tedrer	»	18.900 —
Merettà Sebenè	»	27.800 —
Dechi Dignà	»	9.145 —
Aret	»	19.950 —
Zebaonti	»	8.400 —
Decchi Zeresennai	»	4.410 —
Decchi Tehescità	»	1.995 —
Dericien	»	7.825 —
Metzhè	»	17.400 —
Egghelà Hatzin	»	12.600 —
Hadadem Ciaalò	»	9.450 —
Degghien	»	4.725 —
Acran	»	3.937,50
Ambesset Ghelebà	»	5.880 —
Lalai Agruf	»	5.670 —
Tahtai Agruf 1°	»	2.152,50
Tahtai Agruf 2°	»	4.987 —
Enda Dascim	»	4.042,50
Addi Gultì	»	6.825 —
Uoddecchelè Meshal	»	12.025 —
Degghien Uogherà	»	2.992,50
Sciafè	»	1.365 —
Colonia Mussulmana	»	577,50
Zeremossi	»	3.360 —
Loggò Sardà	»	8.295 —
Colonia Cattolica	»	2.782,50
Zeban	»	7.087,50
Debrimela Alades	»	575,50
Debrimela Lebhalè	»	1.625 —
Assa Uaddo	»	630 —

Gruppo	Località		Importo
Hasu	Halaita	L.	808,50
	Assalila	»	525 —
	Mussa Ebbagò	»	231 —
	Assa Ali Gascià	»	630 —
	Hammedi Gascia	»	2.425,50
	Omartù	»	1.837,50
	Consubifirè	»	472,50
	Mohammed Cainia	»	871,50
Gaasu	Scium Ahmed Gascia	»	477,50
	Jofisc Gascia	»	3.255 —
	Soliman Gascia	»	577,50
	Hassan Gascia	»	735 —
	Assa Jofiscia	»	871,50
	Scium Abdalla Gascia	»	3.540 —
	Ona Omar	»	346,50
Danagul		»	630 —
Fecat Harach		»	3.780 —
Dassamo	Mussa Harach	»	630 —
	Zailè Arè	»	525 —
	Sabacum Acè	»	630 —
	Nafè Harach	»	2.730 —
	Abdalla Harach	»	1.785 —
Teroa Bet Serah		»	6.300 —
	Bet Lelisc	»	5.775 —
	Assalissan	»	6.615 —
	Assacheri	»	5.250 —
	Fogorotto	»	4.515 —
	Bet Fàchih	»	3.675 —
Idda		»	2.415 —
Baradotta		»	1.890 —
Hassabat Arè		»	1.050 —
Engaghè Sermarè		»	735 —
Rezamarà		»	116 —
Paesi autonomi		»	5[illegible]0,50
	Totale	L.	357.742 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO ORIENTALE

Regione di Massaua.

Località		Importo
Villaggio del Samhar	L.	21.700 —
Tribù del Samhar	»	58.200 —
Tribù dell'Assaorta Inferiore	»	20.200 —
Ghinda	»	1.400 —
Damas	»	200 —
Isole	»	6.200 —
Totale	L.	107.900 —

Regione della Dancalia Settentrionale.

Località		Importo
Damoheita	L.	11.050 —
Frazioni minori Damoheita	»	1.650 —
Dahimela	»	9.900 —
Hedarem	»	2.650 —
Bellossua	»	2.850 —
Duna e Duna Buri	»	1.150 —
Aucala	»	1.150 —
Haleita	»	750 —
Isole Hanachil e Danachil Buri	»	300 —
Frazione di stirpe somala	»	1.250 —
Frazioni minori Addoimara	»	4.900 —
Totale	L.	37.600 —

COMMISSARIATO REGIONALE DI CHEREN

Località		Importo
Sucuneiti	L.	10.882 —
Ad Zamat	»	20.780 —
Ad Hadembes	»	5.239 —
Bet Gabrù	»	6.740 —
Ad Samaracion	»	4.540 —
Ad Fezà	»	10.282 —
Ad Ciafà	»	9.273 —
Ad Gabscià	»	19.094 —
Begiuch	»	13.025 —
Bab Giamgheren	»	3.769,50
Mensa bet Ebrechè	»	15.166 —
Mensa bet Sciahcan	»	8.477,50
Ad Tacles	L.	37.386 —
Maria Rossi	»	40.176 —
Maria Neri	»	86.500 —
Adirba	»	5.332,70
Deccandù	»	2.462,50
Lamacelli	»	10.269 —
Debrè Sina	»	2.700 —
Habab	»	18.420 —
Ad Seech	»	38.880 —
Ad Temariam	»	25.600 —
Bet Mala	»	7.400 —
Ad Taura	»	6.010 —
Ad Moallim	»	2.380 —
Rasciaida	»	10.000 —
Totale	L.	500.784,20

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO OCCIDENTALE

Regione di Agordat.

Località		Importo
Dega	L.	69.330 —
Adi Ali Bachit	»	27.051,15
Ad Gultanà	»	8.925 —
Ad Tauliab	»	4.440,50
Ad Seech Faid	»	18.253,85
Hassal	»	5.937,75
Sceniab	»	4.410 —
Ad Himbirrà	»	6.300 —
Ad Alalam	»	15.540 —
Ad Hamid Auod	»	9.870 —
Ad Saleh	»	10.395 —
Toas	»	7.875 —
Sciucat Chinab	»	3.391,50
Ad Ibrahim	»	25.200 —
Ad Ali	»	3.150 —
Ad Audab	»	5.725 —
Ad Nasch	»	3.675 —
Ad Elmen	»	3.675 —
Lebet	»	13.125 —
Ad Asrì	»	3.433,50
Ad Seech Garabit Ensa	»	5.208 —
Alghedem	»	8.788,50
Ad Occud	»	56.700 —
Sceraf	»	11.550 —
Aiese	»	4.882,50
Totale	L.	336.823,25

Regione di Barentù.

Località		Importo
Eimasa	L.	12.025 —
Tauda	»	4.725 —
Seles Logodad	»	11.025 —
Chega	»	20.475 —
Agonnà	»	8.400 —
Coità	»	22.075 —
Fodè	»	7.875 —
Ducambia	»	7.875 —
Alommò	»	16.275 —
Sassal	»	9.450 —
Baria Heghir	»	45.150 —
Baria Mogareb	»	34.650 —
Totale	L.	200.000 —

Regione di Tessenei.

Località		Importo
Semeria	L.	2.625 —
Elit	»	1.970 —
Bithama	»	2.100 —
Rasciaida	»	800 —
Sogodas, Lacatacura	»	13.650 —
Sabderat	»	7.665 —
Totale	L.	28.810 —

REGIA RESIDENZA DELLA DANCALIA MERIDIONALE.

Aucala di Assab	L.	470 —
Massara di Beilul	»	510 —
Affara di Beilul	»	970 —
Tribù della Zona di Barassoli	»	650 —
Haisciamali di Arsilei	»	570 —
Mishiudi di Asbol	»	310 —
Tribù della Zona di Edd	»	950 —
Eberto di Balubui	»	175 —
Tribù della Zona di Chiloma	»	140 —
Gruppo tribù Ad Alì Sceca della costa	»	500 —
Tribù della Zona di Raheita	»	690 —
Gruppo Badoitamela di Abo	»	270 —
Hedarem Alì Buritto	»	260 —
Darrado e Maiabbe	»	325 —
Hassabacari di Gaarre	»	445 —
Frazione Aligole, Coborto, Aftato, Omar, Sammo ed Hammedin Alì Sammo	»	300 —
Gangoita di Mabra	»	300 —
Auligura di Mabra	»	425 —
Alaitò	»	360 —
Assauaiad e Dataudum	»	250 —
Gurmahto	»	115 —
Hummedaba e Mafta di Uaddi	»	150 —
Gruppo Baidotamela dello Ueima	»	550 —
Abamela	»	215 —
Ghidinto di Dattoisciama	»	100 —
Totale	L.	10.000 —

RIASSUNTO.

Commissariato regionale dell'Hamasien	L.	508.438 —
Commissariato regionale del Confine Meridionale:		
a) Seraè	»	405.900 —
b) Acchelè Guzai	»	357.742 —
Commissariato regionale del Bassopiano Orientale:		
a) Massaua	»	107.900 —
b) Dancalia Settentrionale	»	37.600 —
Commissariato regionale di Cheren	»	500.784,20
Commissariato regionale del Bassopiano Occidentale:		
a) Agordat	»	336.832,25
b) Barentù	»	200.000 —
c) Tessenei	»	28.810 —
Residenza della Dancalia Meridionale	»	10.000 —
Totale	L.	2.494.006,45

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 47.

Descrizione tecnica dei nuovi francobolli da L. 1,25 e 2,50 pel servizio di recapito per espresso delle corrispondenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, col quale è stata autorizzata l'emissione di nuovi francobolli espresso da L. 1,25 e 2,50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I nuovi francobolli espresso da L. 1,25 e 2,50 sono stampati su carta filigranata, col sistema fotocalcografico ed hanno le dimensioni, nel disegno, di millimetri 21 × 37.

Il disegno è composto da una riquadratura a greca, che racchiude la Nostra Effigie, incorniciata, agli angoli, da quattro fregi riproducenti foglie di alloro ed alla base da un cartiglio con la dicitura « Vittorio Emanuele III ». A destra della Nostra Effigie figurano le leggende « Poste Italiane », « Espresso » e l'indicazione del valore.

I colori sono, pel francobollo da L. 1,25 il verde, e per quello da L. 2,50 l'arancione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 80. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1933.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste, con la durata in carica di un anno;

Considerata la necessità di confermare in carica per un altro anno la Commissione stessa;

Considerata la necessità di sostituire il segretario della Commissione suddetta cav. De Antonis Armando trasferito da Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermati in carica per un anno dal 26 gennaio 1933 i seguenti componenti la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni nella città di Trieste siano eseguite in modo soddisfacente:

1. Ing. cav. Crepaz Pietro, direttore del Circolo costruzioni TT. Trieste, presidente;
2. Sig. Angelini Emilio, maestro di musica, membro;
3. Sig. Crescia Pietro, direttore di Scuola privata radiotecnica, membro.

Art. 2.

Dalla stessa data del 26 gennaio 1933 il cav. De Antonis Armando è sostituito nella carica di segretario della Commissione stessa dal signor Verlicchi Giovanni, dirigente della stazione amplificatrice telefonica di Trieste.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(438)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1933.
Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951, che modifica la composizione del Comitato stesso;
Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, col quale fu costituito il suddetto Comitato, e successive variazioni;
Vista la nota n. 379 in data 19 gennaio 1933 del Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali) con la quale a datare dal 1° gennaio 1933 il capitano di fregata Mario Rappini è designato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, in sostituzione del pari grado Leonardo Elena;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1933 il capitano di fregata Mario Rappini è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante del Ministero della marina, in sostituzione del capitano di fregata Leonardo Elena.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(439)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2406.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Tadich fu Antonio, nata a Trieste il 9 dicembre 1900 e residente a Trieste, Cologna in Monte, n. 298 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Taddini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Tadich è ridotto in « Taddini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8015)

N. 11419-24530.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Tautscher di Edoardo, nato a Trieste il 16 novembre 1891 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Funaioli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Tautscher è ridotto in « Funaioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Anita Buttazzoni in Tautscher di Carlo, nata il 26 luglio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8016)

N. 11419-24531.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Taucer fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 maggio 1844 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Funaioli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Taucer è ridotto in « Funaioli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8017)

N. 11419-4129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Tomasich di Giovanni, nato a Trieste il 9 novembre 1904 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tommasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Tomasich è ridotto in « Tommasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8018)

N. 11419-4131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tomasich fu Antonio, nato a Trieste il 1° maggio 1880 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tommasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tomasich è ridotto in « Tommasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Stradiot in Tomasich di Andrea, nata il 21 maggio 1882, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 18 agosto 1910, figlio;
3. Pia di Giovanni, nata il 26 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8019)

N. 11419-4130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Tomasich di Giovanni, nato a Trieste il 18 marzo 1908 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tommasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Tomasich è ridotto in « Tommasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8020)

N. 11419-3002.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Tomsich fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 febbraio 1907 e residente a Trieste, via della Pietà n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Tomsich è ridotto in « Tomaselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8021)

N. 11419-22380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kovač di Giovanni, nato a Gorizia il 7 dicembre 1905 e residente a Trieste, via Giulia n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kovac è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8127)

N. 11419-28673

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Carla Kovacic fu Giovanni, nata a Trieste il 4 maggio 1900 e residente a Trieste, via Molino a vento n. 134, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carla Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8128)

N. 11419-28672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Kovacic fu Giovanni, nata a Trieste il 7 agosto 1908 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8129)

N. 11419-22378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Redenta Krassnig di Eugenio, nata a Trieste il 29 agosto 1909 e residente a Trieste, via Zovenzoni n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Redenta Krassnig è ridotto in « Grassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8130)

N. 11419-21908.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giustina Krizmancic di Antonio ved. Bavcar, nata a Trieste il 2 novembre 1888 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1654, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente il « Crismani » e « Baccelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richidente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giustina Krizmancic ved. Bavcar sono ridotti in « Crismani » e « Baccelli ».

Il cognome « Baccelli » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola fu Luigi, nata il 31 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8131)

N. 11419-26385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Kuk fu Michele, nato a Gorizia il 9 novembre 1888 e residente a Trieste, via Cologna n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Kuk è ridotto in « Cucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Schaffenhauer-Neys in Kuk, fu Adolfo, nata il 30 settembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8132)

N. 11419-24475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Laurencich fu Antonio, nato a Trieste il 17 luglio 1896 e residente a Trieste, via Costalunga n. 252, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Laurencich è ridotto in « Lauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Veronica Leghissa in Laurencich fu Giuseppe, nata l'11 luglio 1893, moglie;
2. Tea di Giacomo, nata il 5 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8133)

N. 11419-28522.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Laurencic fu Antonio ved. Milok, nata a Trieste il 5 marzo 1870 e residente a Trieste, via Molino a vento n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lorenzi » e « Millo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Laurencic ved. Milok sono ridotti in « Lorenzi » e « Millo ».

Il cognome « Millo » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dorina fu Antonio, nata il 23 giugno 1910, figlia;
2. Libera fu Antonio, nata il 18 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8134)

N. 11419-27893.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Laurich fu Emilio, nato a Pola il 17 novembre 1908 e residente a Trieste, via A. Canova n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Laurich è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8135)

N. 11419-21340.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Makovec fu Federico, nato a Trieste il 27 marzo 1892 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 804, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Makovec è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Janesich in Makovec fu Francesco, nata il 13 settembre 1896, moglie;
2. Luciano di Carlo, nato il 7 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8136)

N. 11419-19149.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Makovec fu Andrea, nato a Trieste il 29 agosto 1900 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 11-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Makovec è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vanda Mlac in Makovec fu Gioacchino, nata il 3 ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8137)

N. 11419-24478.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marc fu Antonio, nato a Trieste il 5 maggio 1906 e residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1235, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in «Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marc è ridotto in « Mari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8138)

N. 11419-2830.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Martelanz fu Giorgio vedova Tercic, nata a Trieste il 20 gennaio 1885 e residente a Trieste, via del Pilone n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Martellani » e « Terzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Martelanz ved. Tercic sono ridotti in « Martellani » e « Terzi ».

Il cognome « Terzi » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vladimiro fu Antonio, nato il 6 marzo 1911, figlio;
2. Maria fu Antonio, nata il 15 agosto 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8139)

N. 11419-24479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Masech fu Vincenzo, nato a Trieste l'11 aprile 1909 e residente a Trieste, via Pauliana n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Masi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Masech è ridotto in « Masi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8140)

N. 11419-3492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Niero fu Antonio ved. Masich *alias* Marschè, nata a Trieste il 28 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Sterpeto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Niero ved. Masich *alias* Marschè è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminio fu Riccardo, nato il 28 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8141)

N. 11419-3493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Masich *alias* Marschè fu Riccardo, nato a Trieste il 13 novembre 1907 e residente a Trieste, via Sterpeto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Masich *alias* Marschè è ridotto in « Marchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8142)

N. 11419-26046.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Mersek fu Giovanni, nato a Trieste il 14 marzo 1876 e residente a Trieste, via di Scorcola n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Mersek è ridotto in «Mersi».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Pitacco in Mersek di Simeone, nata il 13 giugno 1878, moglie;
2. Laura di Francesco, nata il 22 maggio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8143)

N. 11419-23155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Kosec fu Maria ved. Mesgec, nata a Stadtberg (Jugoslavia) il 12 gennaio 1872 e residente a Trieste, via Giuliani n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Coselli » e « Mezzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Kosec ved. Mesgec sono ridotti in « Coselli » e « Mezzetti ».

Il cognome « Mezzetti » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcello fu Giuseppe, nato il 4 aprile 1911, figlio;
2. Albina fu Giuseppe, nata il 1° marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8144)

N. 11419-5021.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Miclavez fu Giuseppe, nato a Trieste il 31 gennaio 1896 e residente a Trieste, Servola n. 1035, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Libero Miclavez è ridotto in « Michelini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Bevilacqua in Miclavez di Giovanni, nata il 4 maggio 1901, moglie;
2. Silvano di Libero, nato il 12 ottobre 1921, figlio;
3. Libero di Libero, nato il 20 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8145)

N. 11419-18633.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Saiz di Antonio, nato a Trieste il 27 dicembre 1892 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. 287, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lepri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Saiz è ridotto in « Lepri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Lipout in Saiz di Giovanni, nata il 19 maggio 1900, moglie;
2. Natalia di Natale, nata il 1° febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8158)

N. 11419-24919.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Skuarz di Rodolfo, nato a Trieste il 13 luglio 1907 e residente a Trieste, Androna dei Falchi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Skuarz è ridotto in « Suardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8161)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 14 febbraio 1933-XI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara.

(462)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 14 febbraio 1933 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33 ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(463)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1933 ha presentato all'on. Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1933 concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente in proprietà al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nella spesa del restauro con un contributo annuo di L. 10.000 per un decennio.

(464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.545
Inghilterra (Sterlina)	67.22
Francia (Franco)	76.35
Svizzera (Franco)	376.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.731
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.40
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.864
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.675
Id. 3,50 % (1902)	77.65
Id. 3 % lordo	56.675
Consolidato 5 %	86.025
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.80
Id. id. Id. 1940	102 —
Id. id. Id. 1941	102.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.25

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 30 posti di ispettore aggiunto (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dello Ispettorato corporativo, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1932-XI, n. 293) che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo. A detto concorso sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di perito industriale e siano altresì in possesso dei requisiti indicati nell'articolo seguente.
Non più di cinque posti potranno essere conferiti alle donne che risultino vincitrici del concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza) domanda in carta da bollo da L. 5, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni.
Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.
Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-18, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Per gli aspiranti che già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, e che trovinsi in attività di servizio, non è prescritto alcun limite massimo di età;
2° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano;
3° certificato redatto su carta legale, dal quale risulti che il concorrente appartiene ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti; detto certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha domicilio, e deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;
5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario, con la autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;
6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore aggiunto corporativo.
Gli invalidi di guerra, ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto.
L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.
In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;
7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio;
8° certificato dell'esito definitivo di leva. Coloro che hanno prestato servizio militare dovranno invece presentare, se militari di truppa o sottufficiali, foglio di congedo dal quale risulti che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta, e se ufficiali copia dello stato di servizio;
9° diploma di perito tecnico industriale, rilasciato da un Istituto industriale Regio o riconosciuto sede di esami di abilitazione;
10° fotografia del candidato, debitamente autenticata dal podestà o da un Regio notaio;
11° elenco, in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti e titoli, presentati al concorso.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.
Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati od invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e in genere per coloro che possiedano uno dei requisiti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, i candidati dovranno inviare, insieme con i documenti sopra elencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.
I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.
Tutti i suddetti documenti dovranno essere presentati al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza — entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti residenti nelle colonie del Regno, i quali abbiano presentato in termini regolare domanda di ammissione al concorso, potranno invece presentare i documenti fino a 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dal 1° comma dell'articolo precedente, e che non siano documentate entro i termini prescritti.
Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che trovinsi già depositati presso il Ministero delle corporazioni per altri concorsi.
Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in quattro prove, tre scritte ed una orale.
Le prove scritte consisteranno in una composizione italiana, e nello svolgimento di temi di legislazione del lavoro e diritto corporativo, e di tecnologia industriale (tecnologie del legno, dei metalli e tessili). La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sulla computisteria, sull'aritmetica, su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno e su elementi di statistica metodologica.

Art. 5.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 aprile nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.
L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni. I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Art. 8.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto corporativo regionale di 3ª classe verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova saranno collocati in ruolo nel grado 11° del gruppo *C*, del personale regionale dell'Ispettorato corporativo secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'ufficio regionale al quale saranno assegnati dal Ministero, verranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni, e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di tre ispettori corporativi di grado non inferiore al 6°;

c) di un professore di legislazione del lavoro e di diritto corporativo, insegnante in una Università o in un Istituto superiore del Regno;

d) di un professore di Istituto tecnico superiore (sezione industriale).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: MUSSOLINI.

(465)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a 10 posti di ispettore (grado 10°) e a 7 posti di segretario (grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1932-XI, n. 293) che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

Per il grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo è aperto un concorso per esame per 17 posti, dei quali 10 per ispettori di 3ª classe e 7 per segretario. Dei 10 posti di ispettore di 3ª classe, 5 sono riservati ai laureati in ingegneria e 5 ai laureati in medicina e chirurgia. I posti per segretario sono riservati ai laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza), domanda in carta da bollo da L. 5, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni, i posti messi a concorso ai quali il richiedente aspira, su quale lingua estera, di cui all'art. 4 del presente bando, intende sostenere l'esame.

Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-1918, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale, il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Per gli aspiranti che appartengano già ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, e che trovinsi in attività di servizio, non è prescritto alcun limite massimo di età;

2° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano;

3° certificato redatto su carta legale, dal quale risulti che il concorrente appartiene ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili; detto certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, e deve indicare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario, con la autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore o di segretario nell'Ispettorato corporativo

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio;

8° certificato dell'esito definitivo di leva. Coloro che hanno prestato servizio militare dovranno invece presentare se militari di truppa o sottufficiali, foglio di congedo dal quale risulti che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta, se ufficiali copia dello stato di servizio;

9° certificato di laurea conseguito in una Università od in un Istituto superiore del Regno, e rilasciato dalla stessa Università od Istituto superiore che ha rilasciato l'originale, e cioè:

a) laurea in ingegneria, per gli aspiranti ai 5 posti di ispettore riservati ai laureati in ingegneria;

b) laurea in medicina e chirurgia, per gli aspiranti ai 5 posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia;

c) laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche per gli aspiranti ai 7 posti di segretario;

10° certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti dal candidato negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

11° fotografia del candidato, debitamente autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

12° elenco in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali per i decorati al valore militare, per i mutilati od invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex-combattenti ed in genere per coloro che possiedano uno dei requisiti preferenziali stabiliti dalle

vigenti disposizioni di legge, i candidati dovranno inviare, insieme con i documenti sopra elencati, i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti suddetti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere presentati al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti residenti nelle colonie del Regno, i quali abbiano presentato in termine regolare domanda di ammissione al concorso, potranno inoltre presentare i documenti fino a 10 giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dal 1° comma dell'articolo precedente e che non siano documentate entro i termini prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che trovinsi già depositati presso il Ministero delle corporazioni per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato ed insindacabile, dalla ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in quattro prove, tre scritte ed una orale.

Le prove scritte per gli aspiranti ai 5 posti di ispettore riservati ai laureati in ingegneria, verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, meccanica applicata, tecnologie industriali (industrie metallurgiche, meccaniche, tessili, del legno, molitoria), legislazione del lavoro e diritto corporativo; la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sulle seguenti: elementi di economia corporativa, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno, lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato, elementi di statistica metodologica.

Per gli aspiranti ai 5 posti di ispettore riservati a laureati in medicina e chirurgia le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione del lavoro; la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche, meccaniche, tessili, del legno e molitoria), su elementi di diritto corporativo, sulla lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato, su elementi di statistica metodologica.

Per gli aspiranti ai 7 posti di segretario, riservati a laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo, economia corporativa; la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla statistica metodologica, sulla contabilità di Stato, sulla lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 5.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20 e 21 maggio 1933 per gli aspiranti a posti di segretario, nei giorni 8, 10 e 11 maggio 1933 per gli aspiranti a posti di ispettore riservati a laureati in medicina e chirurgia, e nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1933 per gli aspiranti a posti di ispettore riservati a laureati in ingegneria.

Con lettera raccomandata sarà data comunicazione ai candidati della loro ammissione al concorso e del luogo in cui si svolgeranno le prove.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I vincitori del concorso tanto per i posti di ispettore riservati ai laureati in ingegneria e per quelli riservati ai laureati in medicina e chirurgia, quanto per i posti di segretario riservati a laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in medicina del lavoro per gli aspiranti ai posti di ispettore riservati a laureati in medicina e chirurgia, ed il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in scienze corporative per gli aspiranti a posti di segretario.

Art. 8.

La nomina dei vincitori ad ispettore corporativo regionale di 3ª classe od a segretario verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova saranno collocati in ruolo nel grado 10° del gruppo *A* del personale regionale dell'Ispettorato corporativo secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'ufficio regionale al quale saranno assegnati dal Ministero, verranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni, e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un professore di legislazione del lavoro e di diritto corporativo, insegnante in una Università od in un Istituto superiore del Regno;

c) di due ispettori corporativi di grado non inferiore al 6°, laureati in ingegneria o in giurisprudenza; per i posti riservati ai laureati in medicina e chirurgia ai due predetti ispettori è aggiunto un ispettore corporativo, laureato in medicina e chirurgia, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante in una scuola per gli ingegneri del Regno per i 5 posti di ispettore riservati a laureati in ingegneria; di un professore insegnante in facoltà di medicina di Università del Regno per i 5 posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia; di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello per i 7 posti di segretario riservati a laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali ed in scienze politiche.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori delle lingue estere di cui all'art. 4 del presente decreto. I professori suddetti parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute per la formazione della graduatoria finale ed a quelle preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove dovranno intervenire con voto deliberativo tanto l'ispettore corporativo laureato in medicina e chirurgia quanto il professore di scuola di ingegneria, e quello di facoltà di medicina ed il magistrato di cui alla lettera *d*) del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(466)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.